



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA



Proponente: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

AREA 5 - ECONOMICO FINANZIARIA - PERSONALE

NUMERO 184 DEL 15/12/2023

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016-RICOGNIZIONE PERIODICA SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.201/2022
----------	---

Amministratore proponente: TRIVELLATI NICOLA

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede esame periodico, l'articolo 20 comma 2 impone la razionalizzazione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

delle partecipazioni delle società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU); (per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000,00);

delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per questa ultima ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

delle partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Preso atto che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Osservato che il Comune di Sommacampagna possiede le seguenti partecipazioni dirette in società, la cui natura e dimensione è oggetto di specifico dettaglio nella relazione di revisione ordinaria:

Denominazione	Settore	%
Acque Vive srl	Cura e manutenzione del paesaggio	50,00
Morenica	Holding	14,97
Rete Morenica Srl	Gas distribuzione	20,51
Consorzio energia veneto	Commercio di energia elettrica	0,09
Aeroporto Catullo Spa	Servizi aeroportuali	0,119

Atteso che il Comune registra anche partecipazioni societarie indirette, cioè quelle partecipazioni detenute dalle società nelle quali il Comune partecipa direttamente, ma per le quali non è effettivamente possibile un intervento diretto da parte del Comune. Si tratta di partecipazioni indirette con percentuali di rilevanza esigua e in particolare di: Acque Veronesi scarl (1,92%) tramite Acque Vive srl, Agsm Aim Energia Spa (0,56%) tramite Morenica Srl; G. D'Annunzio Handling S.p.A. (0,119%), Quadrante Servizi S.r.l. (0,00357%), Verona Mercato S.p.A. (0,000121%), tramite Aeroporto V. Catullo Spa;

Visti gli indirizzi del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti sulla revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 pubblicati nel portale del MEF-Partecipazioni (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>) che contengono le informazioni necessarie da fornire per ogni singola partecipazione posseduta al fine di elaborare in modo completo la revisione ordinaria;

Considerato che al punto 4 di tali linee guida si precisa che si considerano, al fine della revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.175/2016, partecipate indirettamente le società la cui partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico e che rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllato dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto);

Valutato, pertanto, alla luce di tali precisazioni, di non inserire le partecipazioni indirette detenute tramite la società Aeroporto Catullo spa verso la quale l'Amministrazione non ha una partecipazione di controllo ai sensi di quanto precisato dalle predette linee guida;

Preso atto delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Sommacampagna, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016 e gli indirizzi emanati dal Ministero dell'Economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro in intesa con la Corte dei Conti, l'Ente ha predisposto un'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette in società al 31/12/2022;

Preso atto della revisione ordinaria delle partecipazioni redatta, per ogni partecipazione posseduta, in base ai predetti indirizzi e allegata al presente atto;

Considerato che, come precisato dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, corre l'obbligo di trasmissione della ricognizione alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché, l'inserimento delle informazioni sulla revisione ordinaria nel portale del MEF – Partecipazioni;

Considerato che la precedente revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2021 approvata con delibera di Consiglio Comunale n.94 del 22/12/2022 prevedeva di mantenere tutte le partecipazioni procedendo con azioni di razionalizzazione per la società partecipata Acque Vive servizi e territorio srl;

Preso atto, pertanto, che risulta necessario approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2022 allegata al presente atto;

Precisato, inoltre, che con specifico riferimento alla società partecipata Acque Vive servizi e territorio srl, i due Comuni soci per il tramite del Comune di Sona, hanno proceduto ad affidare incarico di supporto tecnico legale per valutare compiutamente il piano di riassetto più adeguato per la predetta società;

Visto il d.lgs. 201/2022 avente per oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

Visto in particolare l'art.30 del predetto decreto che dispone: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Preso atto che la predetta disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Considerato che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 e nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20.

Preso atto che, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Rilevato che il perimetro di riferimento, è costituito dai servizi di rilevanza economica «affidati», il che esclude i servizi in economia o affidati da enti d'ambito o altri soggetti, anche loro destinatari della disposizione; in particolare per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Rilevato che, almeno in questa sede di prima applicazione della normativa, per i servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica si rinvia ai servizi individuati dal Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023,

recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022" e nello specifico: impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico.

Viste le allegate relazioni redatte e firmate dai Responsabili della concessione degli impianti sportivi, dell'affidamento del servizio luci votive e del trasporto scolastico;

richiamati:

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Preso atto che con mail del 14.12.2023 prot.27395 il Revisore dopo aver analizzato la documentazione ricevuta il 12.12.2023 comunica come non vi sia alcun obbligo, in capo all'Organo di Revisione, di esprimere il parere con riferimento alla fattispecie in oggetto. La revisione periodica delle partecipazioni pubbliche in oggetto, infatti, non configura da parte dell'Ente né la costituzione di nuovi organismi né l'ingresso in organismi preesistenti. Per tale ragione non rientra nella fattispecie prevista dall'art.239, comma1, lett.b, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art 49 comma 1 Dlgs 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione periodica al 31.12.2022 delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016, allegata alla presente, che prevede di mantenere tutte le partecipazioni e di continuare con azioni di razionalizzazione della società Acque Vive servizi e territorio;
- 2) di approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2022 in quanto lo stesso prevedeva di mantenere la società Acque Vive servizi e territorio srl adottando azioni di razionalizzazione della società stessa;
- 3) di prendere atto che sarà necessario approvare, entro il 31.12.2024, una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2023 in quanto lo stesso prevede di mantenere tutte le partecipazioni confermando azioni di razionalizzazione nei confronti della società Acque Vive servizi e territorio;
- 4) di comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'art.20 c.3 del D.Lgs. 175/2016;
- 5) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad apportare modifiche non sostanziali all'allegata ricognizione se si rendessero necessarie per l'invio dei dati ai sensi dell'art. 20 c.3 del D.Lgs.175/2016;
- 6) di approvare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art.30 del d.lgs.201/2022 costituita dalle relazioni allegate redatte e firmate dai rispettivi Responsabili dei servizi;
- 7) di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000 al fine di consentire quanto prima la trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 20 c.3 del D.Lgs.175/2016.

IL RESPONSABILE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

